



COMUNICATO UFFICIALE N. 201/L – 5 FEBBRAIO 2020

201/479

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 159 A della F.I.G.C., pubblicato in data 4 Febbraio 2020:

Comunicato Ufficiale n. 159 A

ERRATA CORRIGE AL C.U. N° 153/A DEL 30 GENNAIO 2020

- Si pubblica in allegato l'art. 139 del Codice di Giustizia Sportiva, avendo rilevato che il testo pubblicato, per un errore materiale, non teneva conto della precedente modifica di cui al C.U. n. 44/A del 30 luglio 2019.

Publicato in Firenze il 5 Febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 139

Procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, ai giudizi di cui all'art. 138, comma 1, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II.

Per tali giudizi innanzi alla Corte sportiva di appello, al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La relativa decisione deve essere pubblicata entro trenta giorni dalla adozione del dispositivo.

2. Ai giudizi di cui all'art. 138, comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, nella parte relativa al Tribunale federale a livello territoriale, e Capo II relativo alla Corte federale di appello.

Per tali giudizi innanzi al Tribunale federale territoriale, al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La relativa decisione deve essere pubblicata entro trenta giorni dalla adozione del dispositivo.

3. Nei giudizi di cui all'art. 138, comma 4, lett. b), coloro i quali non possono sostenere i costi della assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI. Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.